



COMUNE DI MAIERATO

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA N. 71

Data 15/10/2024

OGGETTO: Utilizzo prestazione lavorativa, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 30/11/2004 n. 311, del dipendente del Comune di Monterosso Calabro – Area Funzionari -Ing. Giuseppe Barbara fino al 31/12/2024.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **quindici** del mese di **ottobre**, alle ore 19:15 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presente	Assente
1	GIUSEPPE RIZZELLO	Sindaco	X	==
2	DOMENICO LIBERTO	Vicesindaco	X	==
3	MARIA ANGELICA DIDIANO	Assessore	X	==

Presiede l'**Avv. Giuseppe Rizzello**, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Stefania Bondini, Segretario comunale, ai sensi dell'art.97 del D.lgs. 267/2000.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art.1, comma 557, della legge n. 311/2004 come da ultimo modificato con legge n. 112/2023, che testualmente recita: *"I Comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane, le unioni dei comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;

Considerato che la suddetta disposizione disciplina il c.d. "scavalco d'eccedenza", ovvero la modalità di utilizzo di un dipendente pubblico a tempo pieno presso altro ente locale al di fuori dell'orario di lavoro, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza;

Atteso:

- che, come precisato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 23/2016, lo scavalco d'eccedenza – a differenza di quello condiviso che non configura la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con l'ente utilizzatore – implica un nuovo rapporto di lavoro a tempo parziale con l'ente che si avvale della prestazione aggiuntiva oltre l'orario di lavoro d'obbligo, i cui oneri devono essere computati ai fini del rispetto di limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D. L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010;

Visti, con riferimento alla fattispecie di cui al citato art. 1, comma 557, della legge 30/12/2004 n. 311, i pareri del Consiglio di Stato – Sezione Prima n. 2141 del 25/05/2005 e n. 3764/2013 -secondo i quali l'utilizzazione presso altri enti locali è consentita per le sole prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza e non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e la permanenza a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;

Considerato inoltre che ai sensi dei citati pareri:

- la norma in esame si configura come norma speciale che introduce una deroga al principio della esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica amministrazione, consentendo ai Comuni con popolazione inferiore ai 5000 (ora 25.000) abitanti la possibilità di servirsi dell'attività lavorativa di dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzato dall'amministrazione di provenienza;

- la stessa si configura altresì come fonte normativa speciale rispetto alla disciplina di cui all'art. 36 del D. Lgs. 165/2001 in tema di utilizzo di contratti di lavoro flessibile;

Visto il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica – UPPA n. 34/08 del 23/05/2008 nel quale, con riferimento alla previsione normativa in esame, si precisa che:

- la disposizione ha una formulazione generica, essa non prevede limiti temporali per l'utilizzo né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione. In base alla norma il rapporto con il secondo ente potrebbe configurarsi come lavoro subordinato o autonomo a seconda delle modalità concrete previste nelle convenzioni tra gli enti;

- detta normativa è ritenuta applicabile anche a seguito della nuova disciplina in materia di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, finalizzata ad evitare la formazione di precariato nella pubblica amministrazione,

poiché essa si riferisce a dipendenti già incardinati nell'amministrazione che rilascia l'autorizzazione configurandosi quale deroga al regime di esclusività e non cumulabilità degli impieghi;

Evidenziato che la previsione legislativa in esame è stata introdotta allo scopo di fronteggiare le difficoltà degli enti locali di piccole dimensioni nel reperimento di personale dotato di competenze adeguate alle funzioni da svolgere vista l'esiguità degli organici e le concomitanti ridotte disponibilità di bilancio, come evidenziato dalla Corte dei conti – Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 23/2016, sopra citata;

Visto il parere del Ministero dell'Interno del 20/11/2015 che sulla questione se l'utilizzo del dipendente ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge 311/2004 necessiti di una specifica regolamentazione del rapporto, ha chiarito che *"secondo l'orientamento della giurisprudenza contabile, poiché la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557 della legge 311/2004 è assimilabile al comando, non risulta necessaria la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, essendo sufficiente un atto di consenso dell'Amministrazione di provenienza"*

Dato atto che, con decorrenza dal 01.02.2024, il Responsabile del Servizio Tecnico di questo Ente è stato collocato a riposo;

che con propria Deliberazione n°20 del 07/03/2024 si faceva ricorso all'utilizzo di personale dipendente del Comune di Candidoni, Arch. Giovanni Chirico, ai sensi dell'art.92 del D.Lgs. 267/2000 per la durata di tre mesi;

che in data 21/06/2024 è cessato il rapporto con il predetto personale;

che, considerata la necessità per questo Ente di dotarsi di personale di comprovata esperienza e professionalità da impiegare nell'attività di gestione del servizio tecnico per garantire l'operatività del predetto servizio, anche in relazione alle pratiche legate ai finanziamenti PNRR concessi all'Ente che richiedono un rigoroso rispetto delle tempistiche previste, con propria deliberazione n°48 del 23/07/2024 veniva disposto di avvalersi dell'attività lavorativa, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 30/12/2004 n. 311, del dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Monterosso Calabro, Ing. Giuseppe Barbara (Funzionario – ex cat.D CCNL Funzioni Locali), per 12 ore settimanali, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio prestato presso l'amministrazione di appartenenza, per il periodo di mesi 3 (tre) con decorrenza dal 24/07/2024;

Vista la nota prot. 3763 del 23/07/2024 con cui il Sindaco del Comune di Monterosso Calabro ha autorizzato il dipendente a tempo pieno ed indeterminato, Ing. Giuseppe Barbara, a prestare attività lavorativa extra orario d'obbligo in favore del Comune di Maierato fino al 31/12/2024;

Dato atto che in data 23/10/2024 verrà a scadenza l'utilizzo dell'Ing. Barbara e che si rende necessario continuare ad utilizzare il predetto personale fino al 31/12/2024;

Considerato che al fine di determinare le condizioni di ricorso alle assunzioni a tempo determinato rileva quanto previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in applicazione del quale i Comuni, le Città metropolitane e le Unioni di comuni possono ricorrere a contratti di lavoro flessibile complessivamente intesi, nel limite della spesa a tal fine sostenuta nell'anno 2009. Tale percentuale è ridotta al 50% per gli enti non in regola con gli obblighi di contenimento della spesa di personale previsti dall'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296/2006;

che questo Ente rispetta il limite delle spese di personale relativo alla spesa media 2011-2013 e pertanto può ricorrere a forme flessibili di assunzione di personale nel limite del 100% delle spese sostenute nell'anno 2009 ai sensi dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;

che la spesa sostenuta nel corrente anno per il personale assunto ex art.92 del D.Lgs. 267/2000 ammonta ad € 4.470,08 (comprensiva di oneri riflessi ed irap);

che la spesa complessivamente prevista fino al 31/12/2024 per l'utilizzo ex art. 1 comma 557 e ss della L.296/2006 dell'Ing. Barbara ammonta ad € 7.578,00 (comprensiva di oneri riflessi ed irap);

che viene rispettato il limite previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (100% della spesa sostenuta nel 2009 per personale a tempo determinato pari ad € 12.900,00);

Ritenuto, pertanto, di avvalersi della facoltà prevista dal citato art. 1, comma 557, della L. 311/2004 continuando ad utilizzare la prestazione lavorativa del predetto dipendente per 12 ore settimanali fino al 31/12/2024;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili di settore ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Ritenuta la competenza della Giunta Comunale in materia di personale;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- i CCNL di riferimento
- il Regolamento dell'ente sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese

DELIBERA

1. la premessa forma parte integrante della presente deliberazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della L.241/90 e ss.mm.ii;

2. di continuare ad avvalersi dell'attività lavorativa, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 30/12/2004 n. 311, del dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Monterosso Calabro, Ing. Giuseppe Barbara (Funzionario – ex cat.D CCNL Funzioni Locali), per 12 ore settimanali, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio prestato presso l'amministrazione di appartenenza, fino al 31/12/2024;

3. di dare atto che, in relazione alla prestazione aggiuntiva resa ai sensi del citato art. 1, comma 557, della L. 311/2004, il rapporto è configurato quale lavoro subordinato e al dipendente viene corrisposto il compenso relativo al trattamento economico fondamentale secondo le vigenti norme contrattuali in relazione alla categoria e posizione economica di appartenenza presso il Comune di appartenenza, riproporzionato alla durata oraria

della prestazione fissata al precedente punto del presente deliberato;

4. di riservarsi la facoltà di modificare il presente atto in presenza di mutate esigenze dell'Ente e/o di sopravvenute disposizioni legislative.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere,
con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Avv. Giuseppe RIZZELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Stefania BONDINI

COMUNE DI MAIERATO

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Deliberazione di Giunta comunale ad oggetto:

UTILIZZO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 30/11/2004 N. 311 DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTEROSSO CALABRO – AREA FUNZIONARI- ING. GIUSEPPE BARBARA FINO AL 31/12/2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 E 147 BIS DEL D. LGS. 18/08/2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SMI.

Maierato, 15/10/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Stefania Bondini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 E 147 BIS DEL D. LGS. 18/08/2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI".

Maierato, 15/10/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Avv. Giuseppe Rizzello